

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4364 del 06/08/2024
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015 Prot. Prov.le 7524/2015 intestata a RINIERI S.R.L. per lo stabilimento di di fabbricazione di macchine per l'agricoltura e scaffalature metalliche sito nel Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 606/b
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4542 del 06/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015 Prot. Prov.le 7524/2015 intestata a RINIERI S.R.L. per lo stabilimento di di fabbricazione di macchine per l'agricoltura e scaffalature metalliche sito nel Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 606/b

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015 Prot. Prov.le 7524 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – RINIERI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 606/b - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 61258 del 01/08/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione macchine agricole sito nel Comune di Forlì (FC), Viale dell'Appennino n. 606/b”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta con Atto Prot. Com.le 8868 del 30/01/2015, così come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, il Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 445/1995.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 16/02/2024, acquisita al Prot. Com.le 21991 del 21/02/2024 e da Arpae al PG/2024/33586, da RINIERI S.R.L. per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 35190 del 21/03/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/53888, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga per la presentazione delle integrazioni, in data 20/05/2024 la Ditta ha trasmesso integrazioni parziali, acquisite al Prot. Com.le 63998 ed al PG/2024/92979;

Vista la nota Prot. Com.le 67038 del 24/05/2024, acquisita al PG/2024/95957, con la quale il SUAP ha richiesto il completamento delle integrazioni di cui alla propria nota del 21/03/2024;

Viste pertanto le integrazioni complete presentate in data 21/06/2024, acquisite al Prot. Com.le 80664 e da Arpae al PG/2024/115814;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 01/08/2024, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- nulla osta acustico: Nulla Osta Prot. Com.le 85627 del 04/07/2024, acquisito al PG/2024/123426, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015 Prot. Prov.le 7524 ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – RINIERI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 606/b - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 61258 del 01/08/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione macchine agricole sito nel Comune di Forlì (FC), Viale dell'Appennino n. 606/b”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta con Atto Prot. Com.le 8868 del 30/01/2015, così come successivamente aggiornata, **come segue**:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 195 del 26/01/2015** Prot. Prov.le 7524 ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – RINIERI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Viale dell'Appennino n. 606/b - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 61258 del 01/08/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione macchine agricole sito nel Comune di Forlì (FC), Viale dell'Appennino n. 606/b”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta con Atto Prot. Com.le 8868 del 30/01/2015, così come successivamente aggiornata, **come segue**:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 195 del 26/01/2015 Prot. Prov.le 7524.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 195 del 26/01/2015 Prot. Prov.le 7524 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento è autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 195 del 26/01/2015 prot. n. 7524/15 del 26/01/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/01/15 P.G.N. 8868, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione n. 728 del 17/03/2015 prot. n. 27408/15 del 18/03/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/03/2015 prot. n. 22985;
- determinazione n. DET-AMB-2016-4247 del 02/11/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 10/11/2016 prot. n. 95162;
- determinazione n. DET-AMB-2016-5199 del 22/12/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 18/01/2017 prot. n. 4018;
- determinazione n. DET-AMB-2018-2515 del 22/05/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 13/06/2018 prot. n. 52095;
- determinazione n. DET-AMB-2019-3945 del 27/08/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/08/2019 prot. n. 76178;
- determinazione n. DET-AMB-2022-2358 del 10/05/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 11/05/2022 prot. n. 53129;

relativa all'attività di produzione di macchine agricole svolta nel Comune di Forlì (FC), Viale dell'Appennino n. 606b.

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede, relativamente alle emissioni in atmosfera, l'aggiunta dell'emissione E30 per una nuova postazione di saldatura con un braccio aspirante nel fabbricato B e la modifica dell'emissione E29 con inserimento di una nuova macchina taglio laser e suo spostamento nel fabbricato A.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2024/50379 del 15/03/2024, aggiornata in data 23/05/2024 PG/2024/95154, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2024/50386 del 15/03/2024, aggiornata in data 23/05/2024 PG/2024/95155, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì con nota prot. 179802, acquisita al protocollo di Arpae PG/2024/122535 del 03/07/2024, ha espresso quanto di seguito riportato:

“In relazione all’istanza relativa alla ditta in oggetto, valutata la documentazione pervenuta in data 21/02/2023 ns. prot. 0047361/2024 e le successive integrazioni del 21/05/2024 ns prot. 0137063/2024,

premesso che trattasi di industria insalubre già autorizzata in contesto territoriale prevalentemente residenziale,

valutate le caratteristiche tecniche (impianti di abbattimento, altezza) dei punti di emissione e la loro localizzazione,

preso atto di quanto dichiarato dalla ditta “Si segnala però che l’azienda non salda più con filo inox, dunque l’unico filo di saldatura presente nelle materie prime riguarda il filo per saldatura in ferro”,

per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime parere favorevole.”.

Il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha prodotto la relazione tecnica prot. PG/2024/115273 del 24/06/2024, contenente quanto di seguito riportato con correzione dei refusi:

“(..Omissis..)

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

La ditta svolge attività di produzione di macchine per l’agricoltura e di carpenteria leggera Il ciclo produttivo la ditta dichiara che resta invariato rispetto a quanto autorizzato, si segnala però che l’azienda non salda più con filo inox, dunque l’unico filo di saldatura presente nelle materie prime riguarda il filo per saldatura in ferro.

E’ stata presentata una tabella riassuntiva dei consumi di materie prime.

La ditta dichiara dalle integrazioni inviate che tra le materie prime o ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo non vi sono sostanze che rientrano nella disposizione del comma 7 art 271.

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

emissione nuova

EMISSIONE E 30 SALDATURA (non inox)

Al punto nuovo di emissione E 30 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di saldatura manuale (1 braccio orientabile per banco saldatura).

Per quanto riguarda tale attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 “SALDATURA” dove si fissano i valori limite per le Materiali Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc) e nel punto 4.29 della DGR 1769/2010 e sm che prevede valori limite di emissione per le polveri totali di 10 mg/Nmc. In conclusione si fissano i limiti più restrittivi e le prescrizioni sotto riportate

CARATTERISTICHE EMISSIONE E30	
Portata massima	2000 mg/Nmc
Altezza	8,6 m
Durata	8 h
Sezione	0,05 mq
Impianto di abbattimento	nessuno

<i>Inquinanti</i>	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta deve:

- *provvedere alla messa a regime dell'emissione nuova E30*
- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuale*

EMISSIONE MODIFICATA

EMISSIONE E29 TAGLIO LASER INOX

La modifica dell'emissione E29 "Laser platino" consiste nell'installazione di una nuova macchina taglio laser e del relativo impianto di abbattimento. Rispetto alla precedente emissione di pari denominazione viene chiesto l' aumento di valore di portata e durata dell'emissione.

L'attività di taglio laser è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, al punto 4.13.16 dell'allegato 4/d.

Le sostanze inquinanti normate nelle emissioni in atmosfera sono polveri (valore limite: 10 mg/Nmc), ossidi di azoto espressi come NO₂ (valore limite 20 mg/Nmc) e monossido di carbonio (valore limite 5 mg/Nmc)

Tale attività è compresa anche nell'allegato 4 punto 4.31 punto 5 della DGR 2236/09 e s.m.i dove si fissa il valore limite per le polveri totali /nebbie oleose pari a 10 mg/Nmc.

Inoltre i CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a cartucce senza l'installazione di un pressostato differenziale.

Quindi visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.013 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer

Controllando l'apposita tabella per materie prime e ausiliarie presentate dalla ditta è stato verificato che i flussi di massa in emissione sono superiori alla soglia di rilevanza del Cromo VI + Nichel, sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i) e alla soglia di rilevanza del Cromo III, Rame, Manganese (Tabella B della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i)

Pertanto si confermano i limiti e prescrizioni precedentemente imposti Segue Tabella di riferimento:

Emissione E29

CARATTERISTICHE EMISSIONE E29	
Portata massima	4000 Nmc/h
Altezza	9,2 m
Durata	12 h/g

Sezione	0,095 mq
Impianto di abbattimento	filtro a cartucce
<i>Inquinanti</i>	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nmc
Nichel e suoi composti come Nichel + Cromo (VI) e suoi composti espressi come Cr	1 mg/Nmc
Cromo (III) + Rame + Manganese+Ni	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione modificato, E29
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuale

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento della richiesta modifica sostanziale dell' AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati.”.

Per quanto riguarda le condizioni e prescrizioni relative alle altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni riportate nelle Premesse di cui alla precedente versione dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale. Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto comunque necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 30/01/2015 P.G.N. 8868, successivamente aggiornata in data 19/03/2015 prot. n. 22985, in data 10/11/2016 prot. n. 95162, in data 18/01/2017 prot. n. 4018, in data 13/06/2018 prot. n. 52095, in data 30/08/2019 prot. n. 76178 e in data 11/05/2022 prot. n. 53129, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata in data 21/02/2024 P.G. n. 21991, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

FABBRICATO A - N. 12 EMISSIONI	CORPI RISCALDANTI DA ESTERNO (34,8 kW cad., a metano)
FABBRICATO B - N. 6 EMISSIONI	CORPI RISCALDANTI DA ESTERNO (29,2 kW cad., a metano)
FABBRICATO C - N. 2 EMISSIONI	CORPI RISCALDANTI DA ESTERNO (29,2 kW cad., a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di all'attività di produzione di macchine agricole **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

Fabbricato A

EMISSIONE E24 - SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E28 – LASER MAZAK

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc
Cromo III e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Rame e suoi composti espressi come Cu + Manganese e i suoi composti espressi come Mn	5	mg/Nmc

EMISSIONE E29 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc
Cromo III e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Rame e suoi composti espressi come Cu + Manganese e i suoi composti espressi come Mn	5	mg/Nmc

Fabbricato B

EMISSIONE E2 - CABINA DI VERNICIATURA (applicazione antiruggine a base acquosa)
Impianto di abbattimento: filtri paint stop (fibra di vetro) in serie

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E3 - CABINA DI VERNICIATURA (applicazione prodotti vernicianti a solvente)
Impianto di abbattimento: filtri paint stop (fibra di vetro) in serie

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E4 - TUNNEL APPASSIMENTO

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E5 - FORNO ESSICCAZIONE
EMISSIONE E6 - FORNO ESSICCAZIONE

Portata massima	A tiraggio naturale	
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E7 – SCARICO BRUCIATORE 1 (420 kW, a metano)
EMISSIONE E8 – SCARICO BRUCIATORE 2 (420 kW, a metano)

Portata massima	3.700	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E20 – SCARICO BRUCIATORE 3 (280 kW, a metano)
EMISSIONE E21 – SCARICO BRUCIATORE 4 (280 kW, a metano)

Portata massima	2.700	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E25 – SCARICO BRUCIATORE OPERAZIONE DI SGRASSAGGIO (280 kW, a metano)

Portata massima	3.700	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E26 – VAPORI DI LAVAGGIO – OPERAZIONE DI RISCIAQUO

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO_4^{2-})	5	mg/Nmc
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2	mg/Nmc

EMISSIONE E27 – SCARICO BRUCIATORE FORNO ASCIUGATURA (200 kW, a metano)

Portata massima	2.700	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E30 – SALDATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	8,6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

Fabbricato C

EMISSIONE E18 – POSTAZIONE SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 22 – TORNİ NUMERICI E CENTRI DI LAVORO

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli a tre stadi

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/Nebbie d'olio	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

- Nella cabina di verniciatura di cui alla **emissione E2** devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente. I giorni di utilizzo dell'impianto e i consumi di prodotto verniciante a base acquosa utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente **sul registro** di cui al successivo punto 11. Tali consumi non devono essere superiori a **7.200 kg all'anno**, e comunque non superiori a **400 kg/giorno**.
- Nella cabina di verniciatura di cui alla **emissione E3** devono essere impiegati prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa. I giorni di utilizzo dell'impianto e i consumi di prodotti vernicianti a base solvente, diluenti e solventi utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati mensilmente **sul registro** di cui al successivo punto 11. Tali consumi non devono essere superiori a **1.100 kg** di prodotti vernicianti a base solvente e **900 kg** di diluenti e solventi **all'anno**, e comunque non superiori a **50 kg/giorno**.
- In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06 e smi, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata E29** e alla **nuova emissione E30**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Tra la **data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e la **data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E29** e alla **nuova emissione E30** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
- Dalla **data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E29** e alla **nuova emissione E30**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 4.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 5.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate

nella comunicazione del Gestore.

8. Qualora in fase di analisi di messa a regime della **emissione modificata E29** e alla **nuova emissione E30** si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, **il Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) **oltre ai risultati** dei rilievi di cui al precedente punto 6., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
9. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle emissioni **E2, E3, E4, E5, E6, E18, E22, E24, E28**, della **emissione modificata E29** e della **nuova emissione E30**, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale :
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a base acquosa, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 3. relativamente agli impianti di cui alla **emissione E2**;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a base solvente, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 4. relativamente agli impianti di cui alla **emissione E3**.
12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti

monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

13. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

14. Ogni **interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulla **emissione E29** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere

programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

15. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

16. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici

esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza
17. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021

	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

18. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione)

possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Richiamato l'allegato B-Nulla Osta Acustico allegato alla DET-AMB-e le relative prescrizioni.

Vista l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta dal tecnico competente in acustica e datata 10/11/23 da cui si evince che le modifiche sostanziali riguardano unicamente le emissioni in atmosfera ed in particolare gli impianti di trattamento aria dei soli Fabbricati A e B come da planimetrie allegate, ma che dal punto di vista dell'inquinamento acustico tali modifiche sono insignificanti e pertanto rimangono valide le precedenti dichiarazioni sull'impatto acustico trasmesse agli organi di vigilanza nel corso degli anni durante le varie istruttorie, dalle quali risulta il rispetto sia dei valori limite differenziali di immissione ai ricettori sensibili che dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/97 per la Classe V all'interno del lotto, classe di appartenenza dell'intero comparto, nonché di quelli previsti per la Classe III ai ricettori sensibili limitrofi;

Considerato che dalla documentazione integrativa pervenuta in data 20/05/2024 acquisita al Prot. Com.le 63998 si evince che:

“Tutte le tipologie di sorgenti sonore significative descritte nella planimetria allegata, risultano poco impattanti ai ricettori sensibili sia per la loro direttività che per il fatto che risultano schermate dai 3 capannoni e dagli altri edifici ad uso deposito esistenti all'interno del comparto.

Il traffico indotto, per esempio, indipendentemente dal numero di mezzi giornalieri previsti e dal numero di dipendenti che si sviluppa a partire dall'unico ingresso carrabile esistente lungo via dell'Appennino e che proseguono il percorso lungo il corridoio centrale tra i capannoni C ed A fino al parcheggio in fondo, risulta al ricettore più vicino R1 totalmente schermato dal nuovo capannone C.

Le uniche criticità riguardano la Unità Esterne dei capannoni B e C lato rispettivi ricettori.

Per l'unità esterna U.E.C1 e cassone carrabile lato capannone C nonché ricettore sensibile R1; Unità esterne U.E.B1 e U.E.B2 lato capannone B e ricettore R4.

Per le sorgenti del capannone C si rilascerà collaudo acustico come da prescrizione determina DETAMB- 2022-2358 del 10/05/2022, anche se si è già in grado di dimostrare il rispetto dei limiti di legge avendo già fatto misure fonometriche ed essendo state eseguite le opere di mitigazione necessarie come da foto a seguire.

Per le sorgenti lato capannone B e ricettore R4, trattasi delle Unità Esterne e gli scarichi dei forni, dei bruciatori, delle cabine di verniciatura si sono fatte rilevazioni fonometriche che dimostrano il rispetto del differenziale se usate singolarmente, mentre vi può essere il superamento del differenziale se usate in contemporanea.”

Considerato che l'insediamento è costituito da n. 3 capannoni denominati A-B e C e che, dalla documentazione integrativa pervenuta in data 24/06/2024 acquisita al Prot. Com.le 80524, si evince che il capannone C non è ancora operativo;

Richiamato l'allegato B-Nulla Osta Acustico allegato alla DET-AMB-2022-2358 del 10/05/2022 e le relative prescrizioni;

Atteso che necessita un aggiornamento del nulla-osta acustico;
Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente;
2. le sorgenti lato capannone B e ricettore R4, (Unità Esterne e gli scarichi dei forni, dei bruciatori, delle cabine di verniciatura) **dovranno essere usate singolarmente**.
3. Entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e/o ad attività avviata nel fabbricato denominato C, dovrà essere inoltrato all'Autorità competente una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche fonometriche post operam nelle condizioni di massimo disturbo dell'intero insediamento presso tutti i recettori, al fine di verificare il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 nel periodo dell'attività. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte in apposita relazione da inviare all'Amministrazione Comunale ed Arpae al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse (compresa l'attivazione contemporanea delle sorgenti lato capannone B e ricettore R4 di cui al precedente punto 2 del Nulla Osta), rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;
- il presente nulla-osta sostituisce il precedente nulla-osta contenuto nell'atto di Autorizzazione unica ambientale in premessa citato;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.